

CIRCOLARE N. 10/2014

Torino, 12 gennaio 2014

OGGETTO: Modifiche alla durata fiscale dei contratti leasing e altre modifiche alla determinazione del reddito di impresa

Riepiloghiamo, a seguire, le novità che interessano la determinazione del reddito di impresa, così come risultanti dalle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014.

Durata fiscale dei contratti di *leasing* (dal 2014)

Si modifica, per i contratti stipulati a partire dal 2014, il periodo minimo di deducibilità fiscale dei canoni di *leasing* (come noto, invece, la durata civilistica del contratto può essere anche inferiore).

Le varie casistiche sono riepilogate nella tabella che segue:

Tipologia di bene	Durata fiscale 2013	Durata fiscale 2014
Beni mobili	2/3 del periodo di ammortamento	50% del periodo di ammortamento
Beni immobili	18 anni	12 anni
Automezzi a deducibilità limitata	Periodo di ammortamento (normalmente 4 anni)	Periodo di ammortamento (normalmente 4 anni)

Le medesime misure, sempre dal 2014, sono state estese anche ai lavoratori autonomi; per tali soggetti, non è chiarito se torna ad avere rilevanza il costo degli immobili strumentali.

Ace (dal 2014)

A decorrere dal periodo di imposta 2014 è prevista una modifica alla percentuale del rendimento nozionale del capitale proprio (pari al 3%, sino al 2013), da utilizzarsi per la determinazione della quota detassata per Ace.

Le nuove misure programmate sono le seguenti:

Anno 2014	4,00%
Anno 2015	4,50%
Anno 2016	4,75%
Dal 2017	La percentuale sarà fissata con apposito DM

In sede di calcolo degli acconti dovuti per il 2014 e 2015, tuttavia, l'imposta teorica dovrà essere calcolata come se l'Ace fosse applicabile con l'aliquota dell'anno precedente; quindi, per gli acconti 2014 si fingerà un'Ace del 3% e per gli acconti 2015 si fingerà un'Ace del 4%.

Deduzione Imu dal reddito di impresa (dal 2013)

Si prevede la deducibilità ai fini delle imposte dirette (e non dell'Irap) dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali (pertanto, ne sono esclusi gli immobili patrimonio, come le abitazioni), nelle seguenti misure:

- 30% dell'Imu versata, per il solo anno 2013;
-

- 20% dell'Imu versata, a decorrere dal 2014.

Stralcio crediti insoluti (dal 2013)

È prevista la possibilità di dedurre fiscalmente, senza provare la sussistenza degli elementi certi e precisi, la perdita derivante dallo stralcio dei crediti dal bilancio, purché operata seguendo le indicazioni dei principi contabili.

In particolare, dovrebbe trattarsi delle ipotesi di:

- cessione dei crediti a terzi;
- riconoscimento giudiziale di un minor credito rispetto al nominale;
- transazione con il credito.

Era, invece, già riconosciuta la deduzione fiscale della perdita derivante dalla prescrizione civilistica del credito.

Le novità si applicano già dal periodo di imposta 2013.

Deduzioni Irap per neoassunti (dal 2014)

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.14 viene introdotta (a regime) una nuova deduzione dal valore della produzione, pari ad € 15.000 per ciascun dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, in aggiunta rispetto alla media dei dipendenti in forza nel periodo precedente.

L'abbattimento spetta per il periodo di imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi; la stessa decade se viene diminuito il numero medio dei dipendenti occupati nelle successive annualità.

La nuova deduzione, che spetta nel limite massimo del costo del lavoro, si cumula con la deduzione per cuneo fiscale e con quella dei contributi previdenziali e assistenziali.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI